



*Comune di Quartucciu*

*Provincia di Cagliari*

REGOLAMENTO ISTITUTIVO ALBO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI  
CULTURALI E SPORTIVE

**Art. 1**

**Definizione**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano il loro fondamento nella finalità di valorizzazione e sostegno delle libere forme associative.

**Art.2**

**Contenuto**

Il Comune di Quartucciu, con il presente regolamento, provvede all'istituzione dell'Albo delle Associazioni e Società **con sede legale** e operanti nell'ambito del territorio comunale e disciplina l'accesso delle medesime alle strutture nonché la possibilità di ottenerne la gestione diretta e/o convenzionata nei limiti consentiti dalla legge.

**Art. 3**

**Associazioni**

Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito allo scopo di perseguire finalità varie, coerenti con i principi sanciti nello statuto comunale e apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, artistiche, ricreative, sportive.

Le Associazioni di cui al 1° comma, possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata all'effettivo perseguimento delle loro finalità.

Nell'atto costitutivo **registrato** nello Statuto, oltre a quanto previsto dal codice civile per le diverse forme giuridiche delle Associazioni, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività delle cariche sociali, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'osservanza delle norme sulla pubblicità.

**Art.4**

**Istituzione dell'Albo**

E' istituito l'Albo delle Associazioni e Società operanti **nel** territorio comunale di Quartucciu, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

**Art.5**

**Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione all'Albo avviene, con determinazione del Responsabile del Servizio competente

Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:

- a) istanza documentata dell'Associazione;

b) istruttoria dell'ufficio competente;

c) adozione del provvedimento da parte del responsabile del Servizio competente.

Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data della istanza.

Il termine, di cui al precedente comma è comunque sospeso in casi di richiesta di integrazione della documentazione **da prodursi entro e non oltre 20 giorni** e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

#### **Art. 6**

##### **Istanza**

L'istanza di iscrizione all'Albo, che deve pervenire nel periodo compreso dal **1 al 31 Marzo**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, deve contenere:

- a) le generalità complete del firmatario, con l'indicazione della carica rivestita;
- b) la esatta denominazione dell'Associazione e le precipue finalità della stessa;
- c) la data certa di costituzione risultante dalla data di registrazione;
- d) il numero dei soci **e l'elenco degli iscritti alle attività con indicata la residenza;**
- e) l'ubicazione della sede;
- f) le notizie sulle modalità osservate per la elezione alle cariche sociali in atto con allegato verbale;
- g) l'indicazione del patrimonio in uso, dei beni mobili posseduti e dei contributi ricevuti;
- h) l'indicazione della sezione dell'albo in cui l'associazione intende essere inserita.

L'associazione può essere iscritta in una sola sezione dell'Albo, in riferimento alle proprie finalità statutarie.

All'interno devono essere allegati:

- Copia autentica dello Statuto e dell'atto pubblico e/o Scrittura privata autenticata di costituzione dell'Associazione **e regolarmente registrata;**
- Copie bilanci preventivo e/o consuntivo approvati nell'ultimo anno precedente alla presentazione della istanza
- Relazione illustrativa delle attività svolte e/o di quelle Programmate;

**In fase di prima applicazione del presente regolamento le iscrizioni verranno riaperte entro 20 giorni dalla approvazione da parte del Consiglio Comunale, per 20 giorni consecutivi.**

#### **Art. 7**

##### **Istruttoria e provvedimento finale**

L'istruttoria del procedimento, a cura dell'ufficio responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione, dei requisiti di legittimazione e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo ;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l'eventuale esibizione di documenti probatori;
- c) redazione del provvedimento definitivo;
- d) comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento adottato, completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.

Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo va comunicato a cura del funzionario preposto, come innanzi precisato alla lett. d), entro **20 gg.** dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Avverso tale atto, l'Associazione può presentare ricorso entro 30 gg. dalla data della comunicazione di rigetto. Il Responsabile del Servizio decide, quindi, nel termine di 60 gg. dalla data del ricorso.

#### **Art.8**

##### **Prerogative delle Associazioni inserite all'Albo**

Le Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale **costituite da almeno un anno, ( farà fede la data di**

## ALLEGATO B

**registrazione**), a seguito della procedura di cui ai precedenti articoli, godono delle seguenti prerogative riconosciute dal Comune di Quartucciu ed il cui esercizio è disciplinato nelle disposizioni di cui appresso:

- 1) accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità del relativo regolamento;
- 2) patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le norme regolamentari disposte in osservanza dell'art. 12 della legge n. 241/1990, gli interventi, gli incentivi ed i contributi finanziari adeguati per l'attività svolta ed in occasione della promozione di iniziative **valutate dall'amministrazione** socialmente rilevanti;
- 3) sostegno finanziario del Comune nella realizzazione di progetti finalizzati a rendere servizi nell'interesse della comunità cittadina, in particolare per il mondo giovanile, secondo i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione;
- 4) compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme di indirizzo emanate in proposito dal Consiglio, l'uso di locali di proprietà comunale per le sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione.

### Art. 9

#### Adempimenti delle Associazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni una volta iscritte all'Albo di cui all'art. 5, devono trasmettere annualmente all'Amministrazione comunale

Copie dei bilanci preventivo e consuntivo;

Relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;

Gli adempimenti di cui innanzi devono essere effettuati entro il 31 marzo di ciascun anno.

In caso di mancato adempimento di quanto sopra, ed a seguito di contestazione di inadempienza **si** procede alla cancellazione delle Associazioni inadempienti, con provvedimento del Responsabile del **settore**.

La cancellazione viene disposta dal Responsabile, oltre che nell'ipotesi sopra menzionata, anche quando, su segnalazione degli associati, sono accertate persistenti violazioni dello Statuto, nonché per il venir meno delle altre condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 5.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

La nuova iscrizione non potrà avvenire prima di un anno dalla data della cancellazione.

### Art.10

#### Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, **si procede ad** una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno dalla data di iscrizione, invieranno al Comune:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;

b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

Ogni altra variazione dello statuto, **di rappresentante legale** dell'associazione è comunicata al Responsabile del servizio entro **20 giorni con relativo verbale**.

### Art.11

#### Titolarità degli interessi diffusi

Alle Associazioni iscritte all'Albo, in quanto portatrici di interessi diffusi, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e del relativo regolamento comunale di attuazione.

Ai fini indicati nel precedente comma, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle Associazioni.